

5. AMBIENTE

La tipologia di istanze afferenti il settore in esame ricalca e conferma il *trend* degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall'attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai Comuni.

Su 32 pratiche totali riguardanti il settore ben 14 sono attinenti all'inquinamento acustico, 3 riguardano i rifiuti urbani, mentre i restanti casi riguardano inquinamento da onde elettromagnetiche, illuminazione pubblica, informazioni su parchi e/o tagli di alberi da parte di associazioni ambientaliste e la legittimità dell'installazione di canne fumarie nelle civili abitazioni.

Circa il problema più sentito dai cittadini lombardi, anche di piccoli Comuni, delle immissioni acustiche - che siano queste dovute a manifestazioni estive all'aperto o siano dovute ad avventori che si trattengono all'esterno di locali - la Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13, "Norme in materia di inquinamento acustico", attribuisce ai Comuni e alle Province le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico, da svolgere con il supporto di ARPA. La procedura prevista richiede, per l'assolvimento dei compiti di carattere amministrativo, l'intervento degli Enti amministrativamente competenti e, per quanto concerne gli aspetti di tipo tecnico, quello di ARPA.

I Comuni e le Province espletano le funzioni amministrative inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni e l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori.

Il protocollo operativo per la verifica del rispetto dei limiti a cui sono sottoposte le sorgenti di rumore legate ad attività produttive, commerciali, professionali e/o assimilabili (sportive, ricreative, circoli privati, ecc.), può essere così riassunto:

1. le richieste di controllo dell'inquinamento acustico devono essere indirizzate al Comune oppure, nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più Comuni, all'Amministrazione Provinciale;
2. il Comune (o la Provincia) inoltra ad ARPA una (motivata) richiesta di intervento;
3. ARPA effettua, tramite personale tecnico competente in acustica (art. 2 della Legge 447/95), i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, predispone la relazione tecnica di accertamento (redatta ai sensi dell'Allegato D del DM 16/3/98) e la trasmette all'ente richiedente.

Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, l'Ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti (sanzione, ordinanza, ecc.).

L'eventuale verifica dell'ordinanza è con onere a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento: infatti l'art.15 comma 3 della L.R. 13/01 dispone che le attività svolte da ARPA relative alla verifica di ordinanze o del conseguimento degli obiettivi di risanamento, siano con onere a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture, (in deroga a quanto disposto dall'art.3 comma 2 e dall'art.26 comma 5 della L.R. 16/99 di istituzione dell'ARPA). (TR)

6. SICUREZZA SOCIALE

6.1 Assistenza sociale

Nell'anno 2015 vi è stato un incremento del numero delle richieste di intervento pervenute nel settore in esame. La casistica delle fattispecie sottoposte all'Ufficio è risultata sempre di natura molto eterogenea e varia. Qui di seguito si fa cenno ad alcune delle tematiche trattate nel corso dell'anno.

Talune istanze hanno riguardato i criteri di assegnazione dei contributi a favore delle famiglie che hanno difficoltà nel pagamento del canone di locazione. La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza dove è attivo lo Sportello Affitto o presso un Caaf convenzionato. I Comuni provvedono a pubblicare il bando, ricevere e istruire le domande nell'apposito *software* informatico messo a disposizione dalla Regione, erogare i contributi ai beneficiari ed effettuare i relativi controlli.

L'Ufficio è intervenuto nei confronti di un Ente locale lombardo, che aveva considerato non idonea la domanda presentata da una cittadina, escludendola dal contributo. E' stata contestata l'erronea applicazione di uno dei criteri previsti dalle disposizioni regionali in merito alla determinazione della situazione economica con riferimento alla composizione del nucleo familiare. A parere dell'Ufficio, quindi, non vi era alcun superamento del limite massimo dell'ISEE-fsa previsto dal bando. Il Comune e la Direzione Generale Casa della Giunta regionale hanno collaborato prontamente per risolvere la questione e, effettuate le opportune verifiche, la domanda della signora è stata dichiarata idonea. Sorgeva, però un problema di reperimento delle risorse necessarie per finanziare la domanda, poiché nel momento in cui tutti gli stanziamenti regionali dedicati alla misura sono stati ripartiti ai Comuni, la domanda non risultava idonea. La Regione avrebbe potuto assegnare risorse aggiuntive solo in occasione del bando affitti 2016. Il Comune, al fine di non arrecare ulteriore danno alla beneficiaria, si è impegnato ad erogare la quota del contributo di propria spettanza e ad anticipare la restante parte regionale.

Ha dimostrato un atteggiamento collaborativo e disponibile anche un altro Comune lombardo cui l'Ufficio ha rilevato il mancato rispetto delle disposizioni regionali relative alla erogazione diretta del contributo per il canone di locazione e l'illegittima liquidazione dell'importo al conduttore dell'immobile. La DGR n. 2207 del 25/7/2014 stabilisce, infatti, che l'Ente locale, conclusa positivamente l'istruttoria della richiesta, debba comunicare al locatore l'importo a lui erogabile in via diretta, a scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall'inquilino beneficiario del contributo, a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. E' quindi un obbligo del Comune, terminati i controlli del caso, contattare prima dell'erogazione del contributo il proprietario, il quale deciderà se ricevere o meno il contributo. La Regione ha confermato che tale adempimento, peraltro concordato con ANCI, non può rientrare nella discrezionalità dell'amministrazione locale. La soluzione prospettata, in un primo momento, dal Comune - l'importo del contributo avrebbe dovuto essere corrisposto al locatore dagli inquilini che lo avevano percepito - risultava insoddisfacente in quanto la proprietaria era già creditrice del canone di affitto di parecchi mesi ed aveva inoltre dovuto farsi carico di spese condominiali spettanti ai locatari. Del resto l'amministrazione comunale stessa aveva affermato che la famiglia, versava in condizioni di grave difficoltà economica e per tale motivo era in carico ai servizi sociali da tempo. Si è quindi richiesta una nuova erogazione da parte del Comune direttamente al locatore, che ha espresso grande apprezzamento per la tutela ricevuta dal

Difensore.

Due pratiche relative al settore assistenza sociale sono state istruite in coordinamento con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, in quanto il cittadino ha indirizzato la richiesta di intervento sia al Difensore Regionale sia al Garante. Una ha per oggetto l'allontanamento dalla madre di un minore a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e l'altra riguarda una questione di tipo socio-assistenziale.

La prima vicenda è caratterizzata da problematiche familiari con criticità correlate ad un elevato livello di conflittualità all'interno della coppia genitoriale. In sede di divorzio il Tribunale, con sentenza, ha affidato il minore al Comune, attribuendogli la facoltà di assumere, in via esclusiva, tutte le decisioni educative, sanitarie e di istruzione ed ha inoltre disposto l'inserimento del minore in una struttura individuata dall'Ente locale. Una situazione drammatica e delicata, nella quale il Difensore regionale è intervenuto, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali attribuitegli dalla L.R. n.18/2010, chiedendo informazioni ai servizi sociali, segnalando difficoltà nell'esercizio del diritto di visita della madre e soprattutto richiedendo all'ente affidatario il rispetto delle prescrizioni della sentenza del Tribunale in merito alla predisposizione di un percorso psicoterapeutico per il minore e alla redazione ed invio all'autorità giudiziaria minorile di relazioni trimestrali di aggiornamento sulla situazione del bambino.

La seconda istanza è stata presentata dalla madre di una bambina di pochi anni che, essendo disoccupata, lamentava di non avere i mezzi economici necessari per far fronte alle esigenze della vita quotidiana e al sostentamento della figlia ed aveva pertanto richiesto un sostegno economico al Comune di residenza. Le diverse domande di contributo economico presentate dall'interessata negli anni 2014 e 2015 erano state respinte dall'amministrazione comunale e i relativi provvedimenti di diniego erano stati impugnati davanti al TAR dai legali, abilitati al gratuito patrocinio, che assistono la signora anche per altre azioni giudiziarie civilistiche e penalistiche. Il Difensore Regionale ha esaminato le disposizioni regolamentari disciplinanti l'area sociale constatando che la formulazione letterale dell'articolo che disciplina il caso di titolarità di diritti di proprietà in capo al richiedente il contributo consente all'amministrazione l'esercizio di discrezionalità nella concessione o meno del beneficio economico. L'Ufficio, rilevando che la signora era, al momento, impossibilitata a disporre della porzione di immobili di cui è proprietaria, ha invitato l'Ente, pur in pendenza dei ricorsi amministrativi, a riesaminare le istanze di contributo. Il Comune ha confermato la volontà di non somministrare le misure di sostegno fornendo precise argomentazioni circa la non sussistenza dei presupposti per l'erogazione. Successivamente, grazie all'opera di mediazione del Difensore regionale e del Garante dell'infanzia, l'amministrazione comunale ha attivato a favore della signora una borsa lavoro di sei mesi, all'interno di un progetto e di un percorso di inserimento lavorativo, con l'obiettivo di creare le condizioni per il superamento stabile dei problemi finanziari del nucleo familiare.

Come negli anni precedenti, nel corso del 2015 l'Ufficio si è occupato di varie questioni inerenti la frequenza scolastica degli alunni con disabilità.

Il Difensore regionale ha attuato interventi per sollecitare l'organizzazione dei servizi di assistenza educativa e trasporto per gli studenti con disabilità nelle scuole superiori e dei servizi di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano ogni ordine e grado di scuola. Tali servizi di supporto scolastico erano forniti dalle Province, ma con dell'entrata in vigore della riforma Delrio (L. 7.4.2014, n.56), che ha ridefinito le funzioni degli Enti territoriali, si è venuta a creare, soprattutto a causa della

manca di risorse finanziarie, una situazione di incertezza circa la loro continuazione.

In tema di certificazione dell'alunno disabile ai fini dell'integrazione scolastica, l'Ufficio è intervenuto per fare chiarezza circa la non obbligatorietà per gli alunni con disabilità certificata prima del 2007 di ricorrere nuovamente al Collegio di accertamento in caso di passaggio da un grado di scuola ad un altro. Viene così evitato a molte famiglie un inutile aggravio burocratico.

Ha trovato una positiva conclusione la vicenda di una ragazza, affetta da gravissima disabilità motoria, che si era regolarmente iscritta, nel mese di gennaio, al primo anno di scuola superiore in un Centro di Formazione professionale di Milano, ma che a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico era venuta a sapere che la scuola scelta era stata chiusa e che tutti gli alunni ivi iscritti erano stati trasferiti presso una Fondazione. La madre della ragazza si è rivolta al Difensore per contestare l'improvviso cambiamento e per esprimere preoccupazioni circa la presenza nel nuovo istituto di tutti gli elementi che erano stati vagliati per determinare l'iscrizione al Centro di Formazione, relativi sia all'offerta formativa, sia ai requisiti strutturali dell'edificio scolastico. Aveva visitato la sede della scuola, oggetto di lavori di ristrutturazione, rilevando l'inadeguatezza del montascale rispetto al peso e alle dimensioni della carrozzina della figlia; l'inidoneità del bagno sia per l'ubicazione sia per le dimensioni; l'inaccessibilità dell'uscita di sicurezza e, all'esterno della scuola, l'assenza di posteggi riservati ai disabili. Il Direttore della Fondazione ha rilevato l'onerosità delle opere da realizzare, ma alla fine ha comunque predisposto tutti interventi necessari a garantire l'accessibilità dell'edificio scolastico alla studentessa. Nella prima decade di ottobre l'alunna ha potuto iniziare a frequentare il corso personalizzato al quale si era iscritta e per consentire un veloce inserimento nella classe è stato predisposto uno specifico programma di recupero delle attività didattiche. E' stata inoltre interpellata la Direzione Generale Istruzione della Giunta regionale che, nell'esercizio delle normali funzioni di controllo, ha assicurato la verifica del permanere degli standard previsti dalla normativa. (LG)

6.2 Invalidità civile

Nella materia in esame si registra, dal punto di vista quantitativo, un aumento delle istanze pervenute nel corso del 2015 rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la tipologia delle richieste di intervento, sono sempre numerose quelle relative alla regolarità delle procedure per l'accertamento dello stato di invalidità civile e della condizione di *handicap* ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104 e quelle inerenti a ritardi nella definizione del procedimento di liquidazione delle provvidenze. In tale ambito l'Ente destinatario degli interventi è prevalentemente l'INPS, in particolare la sede INPS competente per residenza o la Direzione metropolitana di Milano, che hanno risposto quasi sempre accogliendo le richieste dell'Ufficio e risolvendo positivamente la problematica presentata, anche se in taluni casi non è stata fornita una spiegazione circa l'errore o il ritardo occorso.

Si illustrano sinteticamente, qui di seguito, alcune delle problematiche trattate.

Con riferimento alla visita sanitaria di revisione del verbale di accertamento, un cittadino si è rivolto all'Ufficio esponendo di essere invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, ma con dichiarazione di rivedibilità dopo tre anni dal primo accertamento. Entro i tempi programmati nel verbale è stato convocato alla visita sanitaria di revisione, cui si è sottoposto regolarmente, e sebbene fossero trascorsi diversi mesi, non aveva ricevuto il nuovo verbale e non era quindi a conoscenza dell'esito dell'accertamento effettuato. Lamentava che tale situazione gli procurava notevoli difficoltà economiche a causa delle spese che doveva sostenere per le cure richieste dal suo stato

di invalidità. In seguito all'intervento del Difensore Regionale, l'Istituto ha portato a definizione il procedimento.

In materia di visite sanitarie di revisione l'INPS, con la circolare n. 10 del 23.1. 2015, ha fissato i criteri operativi per dare concreta attuazione a quanto previsto dalla L. 11/8/2014, n.114, la quale, nell'intento di semplificarne le procedure, ha introdotto importanti modifiche. L'art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche dopo la data di scadenza del verbale. Nella normativa previgente, invece, lo status relativo alla minorazione civile e all'*handicap* decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento, anche se l'interessato era in attesa di visita di revisione. Venivano sospese le provvidenze economiche, si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali, finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

L'Ufficio di difesa regionale ha dovuto inviare alla Direzione metropolitana di Milano diverse note per ottenere la liquidazione dei benefici economici a favore di un ragazzo, invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua, che, avendo compiuto la maggiore età, ha dovuto sottoporsi ad una nuova visita di accertamento. L'indennità di accompagnamento che percepiva era stata sospesa dal momento in cui aveva compiuto i diciotto anni e la madre era stata costretta a ricorrere a dei prestiti per sostenere le ingenti spese assistenziali indispensabili al ragazzo. Quando finalmente sono stati erogati l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità, unitamente a tutte le somme arretrate, ha potuto estinguere i debiti contratti.

E' interessante evidenziare che ora, in applicazione della succitata legge 114/2014, l'erogazione dell'indennità di accompagnamento non cessa più al raggiungimento della maggiore età per i minori che, come nella fattispecie appena esposta, sono già titolari di tale prestazione. Infatti, per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni è richiesto l'accertamento della sola sussistenza dei requisiti socio-reddituali.

In materia di restituzione di indebito da invalidità civile, l'Ufficio si è attivato per contestare all'INPS un'intempestiva sospensione dell'erogazione della pensione di inabilità ad una cittadina cui, a causa di una patologia oncologica, era stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente. Mentre il verbale sanitario prevedeva la revisione dopo due anni, la signora era stata convocata dopo solo alcuni mesi ad una visita di verifica, nella quale era stata accertata una invalidità nella misura del 70%. Tale misura non dava più diritto alla prestazione fino ad allora riconosciuta, ma l'INPS aveva continuato ad erogarle la pensione di inabilità per un certo periodo, nonostante l'interessata si fosse prontamente attivata sia per avere copia del verbale non ricevuto, sia per segnalare all'Istituto che continuava ad accreditarle la pensione. Appurato che l'INPS ha respinto il ricorso amministrativo presentato dall'interessata per il tramite di un patronato, è stata interpellata la sede competente che è riuscita a ricostruire la vicenda, complessa in quanto si sono succeduti nel tempo diversi accertamenti sanitari, ed ha chiarito che l'ufficio amministrativo ha notificato il debito nel momento in cui ha preso atto del verbale cartaceo, in quanto all'epoca la gestione dei verbali sanitari non era telematica e quindi gli stessi non erano immediatamente visualizzabili.

Ha inoltre inviato nuovamente tutti i verbali sanitari che l'interessata sosteneva di non aver ricevuto e ha consentito una opportuna rateizzazione per il recupero delle somme

indebitamente corrisposte.

Anche nel 2015 l'Ufficio ha ricevuto segnalazioni in tema di abbattimento di barriere architettoniche nel contesto urbano. Tra queste si accenna ad una istanza relativa alla presenza di barriere architettoniche nel Cortile di Palazzo Reale di Milano, che rendono difficoltoso, per coloro che deambulano utilizzando una carrozzina, il raggiungimento delle sale espositive. Richiamando le vigenti disposizioni in materia di tutela dei disabili e di abbattimento delle barriere architettoniche, si è richiesto all'amministrazione comunale l'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare l'accessibilità dell'area. Il competente Settore Tecnico, tempestivamente interessato, ha effettuato le opportune valutazioni e ha prospettato una soluzione tecnica atta a risolvere le criticità evidenziate. Per raggiungere lo scivolo metallico già esistente, la soluzione progettuale individuata prevede un ampliamento della superficie in lastre di pietra, a discapito dell'acciottolato, rendendo agevole il raccordo sia per le persone con limitazioni motorie sia per coloro che utilizzano carrozzine motorizzate. L'esecuzione dell'intervento è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, già investita della relativa richiesta. La Direzione Centrale Cultura ha assicurato che, in attesa della completa realizzazione dei lavori, il personale di custodia, presente presso la struttura espositiva, è pienamente disponibile a prestare assistenza alle persone con limitate capacità motorie. (LG)

6.3 Previdenza

Per quanto concerne questa materia si ribadiscono le considerazioni già esposte negli anni precedenti circa la varietà delle problematiche: recupero di somme indebitamente riscosse (un terzo delle pratiche); riscatto di periodi assicurativi; varie indennità collegate al sistema degli ammortizzatori sociali; domande di ASpl e MiniASpl.

Sono, ovviamente, significative e molto sentite dalla cittadinanza le istanze che hanno una valenza di carattere economico e che pertanto richiedono una particolare urgenza nella loro trattazione: in particolare, visto l'alto numero di pratiche riguardanti l'argomento, si tratta delle richieste di rimborso da parte dell'INPS di somme indebitamente percepite e in merito si accenna ad una pratica, risoltasi in modo positivo.

Si è rivolta al Difensore regionale una signora, già titolare di una pensione diretta, che nel gennaio 2015 ha ricevuto una comunicazione da parte di INPS con la quale le veniva richiesto il rimborso di una cifra indebitamente erogata superiore ai 40.000 euro. La somma non dovuta le era stata corrisposta sin dal gennaio 2012 a causa di un errore nel calcolo del cumulo tra la pensione di reversibilità del marito e la pensione che già percepiva. Le veniva, inoltre, comunicato che l'importo corretto dell'assegno mensile era di 1.070 Euro, praticamente la metà rispetto a quanto percepiva, e che la restituzione del debito sarebbe stata dilazionata in rate da 800 Euro per 196 mensilità (16 anni!).

La signora si è recata prontamente in un patronato per presentare un ricorso amministrativo per il ricalcolo di una rata che potesse consentirle di far fronte agli impegni economici nel frattempo assunti.

Contemporaneamente il Difensore regionale, verificato che a norma delle leggi vigenti la signora non avrebbe dovuto restituire nessun indebito, è intervenuto presso INPS perché riesaminasse con tempestività la situazione debitoria della richiedente, considerato che l'assegno del mese successivo sarebbe già stato decurtato di 800 Euro.

L'ufficio dell'INPS interpellato ha effettivamente agito con sollecitudine, riconoscendo l'errore e bloccando il recupero dell'indebito. La signora ora riceve la somma mensile che avrebbe dovuto ricevere già nel 2012, ma non deve restituire quanto ricevuto in precedenza, anche se non le era dovuto.

A tal proposito si fa presente che l'INPS procede annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati e se riscontra modifiche che hanno incidenza sul diritto o sulla quantificazione dell'assegno pensionistico, entro l'anno successivo provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, come disposto dall'articolo 2033 del Codice civile. Questo è tuttora ritenuto il tempo tecnico indispensabile perché l'INPS possa acquisire i dati necessari ed effettuare le verifiche contabili.

La stessa INPS però, nella sua Circolare n. 31 del 2006, con l'obiettivo di *“(...) ridurre i rischi ed i conseguenti disagi sociali di un intervento di recupero delle prestazioni in eccedenza”*, presumendo che un pensionato abbia utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita, ha individuato i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.

In generale, la ripetizione (la richiesta di restituzione) dell'indebito è esclusa se la situazione di fatto non è addebitabile al percettore della prestazione: in particolare, se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili, ossia due anni solari.

Per il caso trattato, vale la disciplina dell'art. 13 della legge 412/91 per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001. La legge prevede che *“L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti su diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”* In questo caso, INPS era certamente a conoscenza dell'ammontare della pensione diretta della signora quando ha iniziato ad erogarle anche la pensione di reversibilità e le ha comunicato il nuovo importo e quindi non era certo compito dell'interessata comunicare all'INPS informazioni già in suo possesso.

Per questo motivo, e per la richiesta di restituzione oltre i termini stabiliti, l'INPS ha correttamente annullato la restituzione dell'importo non dovuto. (TR)

7. SANITA' E IGIENE

Anche per l'anno 2015 le segnalazioni in materia di sanità sono state numerose e di varia natura.

Parecchie riguardavano, in particolare, le iniziative assunte da familiari di assistiti ricoverati in strutture ospedaliere o riabilitative per opporsi ad una presunta dimissione non protetta. Accade ancora di frequente, infatti, che la direzione delle strutture ospedaliere solleciti la famiglia dei ricoverati ad assumere iniziative personali per la presa in carico e la gestione del paziente, senza che venga adeguatamente attivata la rete dei servizi necessaria a garantire la continuità delle cure dopo la fase di acuzie, accompagnando la persona al domicilio o individuando altre modalità di assistenza. Ciò nonostante l'amministrazione regionale abbia adottato negli ultimi anni numerosi provvedimenti con i quali è stato attribuito alle aziende sanitarie locali il compito di effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno dell'assistito ed una presa in carico globale della persona e della sua famiglia, per facilitare l'accesso alle diverse unità d'offerta sociali, con la definizione del piano di assistenza individuale.

Molti dei cittadini che si sono rivolti all'Ufficio affermavano la prevalenza delle problematiche sanitarie rispetto ai bisogni assistenziali del paziente ultrasessantacinquenne non autosufficiente e auspicavano un "passaggio diretto" dall'ospedale ad una residenza sanitaria assistenziale (RSA), dichiarandosi non in grado di farsi carico della gestione dell'assistito al domicilio.

In questi casi l'Ufficio ha chiarito di non avere alcuna possibilità - in quanto privo delle competenze sanitarie necessarie - di contestare l'eventuale decisione di dimissione del paziente da parte della struttura sanitaria: i ricoveri ospedalieri o presso i reparti di riabilitazione intensiva ed estensiva, infatti, hanno una durata definita e spetta ai medici valutare la necessità di proseguire o meno i trattamenti sanitari.

Si è suggerito, peraltro, di sollecitare la stessa direzione ospedaliera a fare in modo che la dimissione avvenisse adeguatamente, in seguito ad una corretta valutazione ed organizzazione della presa in carico del paziente. Si è chiarito, poi, agli interessati come un'eventuale decisione di inserimento del paziente in una RSA comporti, in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente, che una parte della retta, nel caso di anziani non autosufficienti, sia a carico dell'utente o del Comune di residenza.

E' noto come si sia di recente consolidato un orientamento giurisprudenziale favorevole a porre totalmente a carico del servizio sanitario nazionale l'onere delle rette presso RSA per anziani non autosufficienti affetti da Morbo di Alzheimer o demenza senile: le sentenze, peraltro, si fondano su una valutazione peritale, caso per caso, delle effettive condizioni cliniche del paziente. In Regione Lombardia solo i malati di sclerosi laterale amiotrofica e le persone in stato vegetativo, residenti nel territorio regionale, possono passare da una struttura ospedaliera/riabilitativa ad una struttura residenziale (RSA o RSD) con il costo della degenza a totale carico del servizio sanitario regionale: esclusivamente per i suddetti soggetti, pertanto, l'amministrazione regionale ha ritenuto che l'aspetto sanitario sia prevalente e assorbente rispetto a quello assistenziale e ha previsto un ulteriore livello essenziale di assistenza (LEA) rispetto a quelli definiti dal legislatore nazionale con il D.P.C.M. 14.02.2001 e con il D.P.C.M. 29.11.2001.

Tali decreti, con riferimento alla fattispecie dell'assistenza ad anziani e a persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, nelle forme di lungo assistenza

semiresidenziali e residenziali, prevedono che il 50% del costo complessivo sia posto a carico del SSN, mentre il restante 50% sia a carico del Comune, "fatta salva la compartecipazione dell'utente prevista dalla normativa regionale e comunale". Con D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE: si è stabilito espressamente che l'applicazione di questo indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisca livello essenziale delle prestazioni e sia, quindi, vincolante per le Regioni e per i Comuni.

In particolare, l'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 ha previsto che per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si tenga conto anche della condizione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE del richiedente di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. L'Ufficio ha espresso agli interessati la disponibilità ad intervenire nei confronti delle aziende competenti per la presa in carico degli assistiti e dei Comuni coinvolti per l'eventuale erogazione di un contributo ad integrazione del pagamento della quota socio-assistenziale della retta, qualora gli stessi non avessero adempiuto ai propri obblighi, così come definiti dalla normativa vigente.

Il D.P.C.M. n. 159/2013 ha finalmente risolto un'ulteriore questione sottoposta più volte dai cittadini all'attenzione di questo Ufficio, ossia la mancata applicazione, da parte dei Comuni, dello strumento dell'ISEE per la per la determinazione del regime tariffario dei servizi di trasporto e di refezione relativi alla frequenza di Centri Diurni per Disabili (CDD). Questo Ufficio si è sempre espresso, ancor prima dell'entrata in vigore della recente normativa, in senso favorevole all'applicazione dell'ISEE anche ai suddetti servizi. L'art. 1, comma 1, lett. f, n. 2 del citato decreto ha espressamente previsto che rientrano tra le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria alle quali si applica l'ISEE anche le prestazioni strumentali ed accessorie all'ospitalità alberghiera - quali appunto i servizi di trasporto e di refezione - presso strutture residenziali e semiresidenziali. L'Ufficio, in particolare, è intervenuto nei confronti del Comune di Pavia, che aveva approvato nel marzo 2015 una delibera con cui erano state definite le tariffe per i servizi a domanda individuale, prevedendo criteri diversi per il calcolo delle tariffe di frequenza e di quelle dei servizi accessori. Il Comune di Pavia, a fronte della manifesta illegittimità dell'atto approvato, su sollecitazione dell'Ufficio ha modificato il provvedimento in senso conforme alla normativa.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione del D.P.C.M. n. 159/2013, la Regione Lombardia ha approvato delle Linee guida (D.G.R. n. 3230 del 06.03.2015), con cui sono stati declinati i criteri e i principi stabiliti dal citato decreto, allo scopo di assicurare maggiore equità nell'accesso ai servizi e commisurando il grado di compartecipazione all'effettiva situazione di bisogno della persona e della sua famiglia. Tale delibera, nel procedere alla classificazione delle prestazioni, ribadisce che per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni, quali l'erogazione di contributi economici per l'integrazione delle rette delle unità d'offerta sociosanitarie (RSA, RSD, CSS, CDD, CDI) da parte di persone con disabilità, debba essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 (ossia il c.d. ISEE ristretto, che tiene conto della condizione economica del solo assistito).

Una cittadina ha rappresentato all'Ufficio la situazione della figlia disabile, che è inserita in un Centro Socio Educativo (CSE), alla quale il Comune applicava il c.d. ISEE ristretto solo per il calcolo della retta di frequenza e non per i servizi accessori di trasporto e di refezione. La diversa disciplina, secondo il Comune, trovava giustificazione nella

circostanza che il CSE non è un'unità di offerta sociosanitaria, ma sociale. L'Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere all'amministrazione regionale se la diversa natura dell'unità d'offerta avesse rilevanza al fine di una diversa qualificazione delle prestazioni ivi erogate o non dovesse, invece, darsi rilievo alla natura della prestazione stessa, sociale o sociosanitaria. L'amministrazione regionale non ha assunto una specifica posizione interpretativa, affermando che rientra nell'autonomia dei singoli Comuni l'adozione dei medesimi principi valevoli per i servizi e le prestazioni sociosanitarie (ossia, la presentazione dell'ISEE ristretto) anche per le prestazioni sociali a rilevanza sociosanitaria. Appare ovvio, peraltro, che lasciando tale decisione alla discrezionalità dell'ente, non sempre il cittadino riesce ad ottenere quanto richiesto.

E' stato sottoposto ancora all'attenzione dell'Ufficio, come già avvenuto in passato, il problema dei tempi di attesa per la presa in carico dei pazienti nell'ambito della neuropsichiatria infantile. Tra gli altri, un cittadino in particolare ha denunciato l'impossibilità di inserire il nominativo del figlio di due anni, affetto da ritardo psico-motorio, nella lista di attesa per la presa in carico presso la struttura competente e di aver comunque appreso che, anche dopo tale adempimento, il figlio avrebbe dovuto attendere almeno due anni prima di accedere alla prima visita. Dopo l'intervento dell'Ufficio, il piccolo è stato visitato e preso in carico, senza riuscire però ad accedere al programma di riabilitazione di logopedia, a causa della "persistente sofferta insufficienza dell'offerta pubblica e di quella accreditata e a contratto di servizi di neuropsichiatria infantile, segnatamente a Milano, rispetto ai crescenti bisogni e domanda specifica", dichiarata dallo stesso diretto sanitario della struttura di riabilitazione.

L'Ufficio ha pertanto chiesto all'amministrazione regionale di assumere ogni iniziativa utile alla soluzione del grave problema. Si è recentemente verificato come nella D.G.R. n. 4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016" sia stato previsto che, nell'intento di ridurre le liste di attesa per diagnosi e trattamento in neuropsichiatria infantile, venga data una significativa priorità alle prestazioni rivolte ai minori che necessitano di attività riabilitative di tipo logopedico, nonché ai pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico o disabilità complessa. Questo Ufficio ha, però, ritenuto opportuno chiedere all'amministrazione regionale di meglio chiarire le modalità con cui verrà data attuazione a tale disposizione presso le strutture competenti, anche perché pare che il *budget* complessivo stanziato sia rimasto invariato e si sia stabilita solo una priorità nell'utilizzo dei fondi.

Numerose sono state ancora, nel corso dell'anno, le pratiche aperte in materia di fornitura di protesi e ausili. Tra tutte, merita di essere menzionata una particolare richiesta, presentata non contemporaneamente da due cittadini, volta ad ottenere la fornitura, in regime di riconducibilità, di un propulsore di spinta, non compreso nel Nomenclatore tariffario, da applicare ad una carrozzina manuale. Gli interessati chiedevano che venisse riconosciuta, da parte delle competenti aziende sanitarie, la riconducibilità alla carrozzina elettrica, in modo da non dover sostenere una differenza di costo, eccessivamente elevata, tra l'ausilio scelto e quello compreso nel Nomenclatore tariffario. Le aziende sanitarie coinvolte e la stessa amministrazione regionale sostenevano che il propulsore di spinta dovesse essere considerato riconducibile all'unicycle e non alla carrozzina elettrica. L'Ufficio, a fronte di documentati diversi orientamenti da parte di aziende di altre Regioni, ha chiesto un parere alla competente Direzione generale del Ministero della Salute, che ha avallato la posizione interpretativa assunta dalla Regione Lombardia, confermando la riconducibilità del propulsore all'unicycle e non alla carrozzina elettrica e specificando, peraltro, come le unità di propulsione elettriche siano state inserite da tempo nel progetto di revisione dell'assistenza protesica.

Ha finalmente trovato una conclusione positiva una problematica descritta nelle relazioni degli scorsi anni e relativa al pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ex L. 25.02.1992, n. 210. Nonostante le risorse stanziato dallo Stato con la Legge di stabilità 2015 siano state decisamente più esigue rispetto a quelle chieste e rendicontate dalle Regioni, con il Decreto 27.05.2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha provveduto al riparto tra le Regioni del contributo per la corresponsione degli indennizzi ex L. n. 210/1992, prevedendo, peraltro, che il citato contributo dovesse essere utilizzato, almeno per una quota non inferiore al 50%, per il pagamento degli arretrati. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 4341 del 20.11.2015, ha deciso di stanziare l'intera quota assegnata dal citato decreto per l'anno 2015 per il pagamento degli arretrati, erogando già nel 2015 a ciascun beneficiario una quota parte dell'importo dovuto a titolo di acconto. Con successivo Decreto n. 11189 del 10.12.2015, la Direzione generale Welfare della Giunta regionale ha trasferito alle singole aziende sanitarie le somme spettanti, al fine di corrispondere ai beneficiari il 40% degli arretrati dovuti. In realtà, molti cittadini non hanno ancora ricevuto le predette somme, in quanto le agenzie di tutela della salute - che hanno sostituito le aziende sanitarie locali in seguito alla riforma del sistema sociosanitario lombardo, attuata con la L.R. 11.08.2015, n. 23 - stanno ancora ultimando gli adempimenti procedurali. L'ATS Città Metropolitana di Milano ha assicurato, comunque, che la liquidazione avverrà entro i primi giorni del marzo 2016.

Ha conosciuto un'evoluzione, anche se non ancora una compiuta definizione, una vicenda descritta nella relazione dello scorso anno e relativa alla mancata adeguata motivazione della ricusazione degli assistiti da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. In seguito al rifiuto, da parte della ASL di Bergamo, di tenere conto delle considerazioni e delle richieste formulate da questo Ufficio, si è ritenuto opportuno coinvolgere l'amministrazione regionale, che - a sua volta - ha indicato nella Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) l'organo preposto a fornire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni negoziali contenute dell'accordo collettivo nazionale.

Dopo essere stato interpellato da questo Ufficio, il coordinatore della SISAC, seppure premettendo come debba essere la Regione e non già altri soggetti a sottoporre istanze, ha fornito un motivato parere. Nello specifico, la suddetta Struttura - facendo richiamo a disposizioni normative, nonché a recente giurisprudenza della Corte di Cassazione - ha concluso come "la ricusazione, essendo un atto recettizio, debba essere motivata e giustificata in modo tale da consentire il riscontro ad opera dell'Azienda; in particolare tale necessità si determina per una ricusazione connessa alla mera turbativa del rapporto di fiducia. Un'eccessiva genericità della motivazione addotta impedirebbe e renderebbe vano il potere di accertamento della giustificazione da parte dell'Azienda, degradandolo a mera presa d'atto in contrasto con la specifica previsione di legge".

Tale conclusione conferma la posizione già assunta da questo Ufficio, ossia la necessità per il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta di meglio motivare gli atti di ricusazione degli assistiti, indicando le ragioni dell'incompatibilità e non limitandosi ad una generico riferimento al "venir meno del rapporto di fiducia". Si è provveduto, pertanto, a chiedere alla competente Direzione generale regionale di fornire specifiche disposizioni a tutte le ATS del territorio lombardo, affinché venga data corretta applicazione alla normativa vigente in materia di ricusazione, in conformità al parere della SISAC.

Solo con l'approvazione della già citata D.G.R. n. 4702/2015, l'amministrazione regionale ha finalmente provveduto a modificare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 3111 del 01.08.2006

recante "Criteri per l'erogazione con il SSR dell'assistenza odontoiatrica", al fine di garantire il diritto all'esenzione anche alle vittime del dovere e loro familiari, categoria equiparata dall'art. 4, comma 1, lett. a) n. 2 del D.P.R. 07.07.2006, n. 243 alle vittime del terrorismo, già riconosciute esenti dalla L. 20.10.1990, n. 302. Il mancato inserimento, fin dall'origine, della categoria delle vittime del dovere accanto alle vittime del terrorismo è stata "giustificata" dall'amministrazione con l'approvazione quasi contestuale dei citati provvedimenti. Questo Ufficio ha dovuto ribadire più volte la necessità di una tempestiva modifica della delibera regionale, in quanto già da troppo tempo era in atto un'ingiusta discriminazione tra categorie di soggetti aventi pari diritti.

Nel corso del 2015 non si sono verificati mutamenti nei rapporti con la Direzione generale Salute, che ha risposto sempre con notevole ritardo. In seguito alla riforma attuata con la L.R. n. 23/2015, le Direzioni generali Salute e Famiglia della Giunta regionale sono confluite nella Direzione generale Welfare. Per il momento non pare che la nuova organizzazione abbia prodotto significativi miglioramenti. Sembra, invece, immutata la solerzia nella risposta e nella collaborazione da parte delle ATS (che hanno sostituito le ASL) e gli ospedali, che sono confluiti nelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). Queste ultime, in particolare, si articolano in due settori: la rete territoriale, a cui afferiscono i presidi ospedalieri territoriali (POT) e i presidi sociosanitari territoriali (PreSST), e il polo ospedaliero, a cui afferiscono i singoli presidi ospedalieri. Poiché alle ASST sono state attribuite competenze delle ex ASL, si avrà modo di verificare se la nuova organizzazione dei servizi determinerà problemi all'utenza. (MTC)

8. ISTRUZIONE, CULTURA E INFORMAZIONE

Per quanto concerne questo Settore, nel 2015 si è registrato un lieve incremento delle istanze pervenute, che hanno riguardato soprattutto le categorie Attività e manifestazioni artistiche e culturali e Istruzione e Assistenza scolastica, mentre numericamente inferiori sono state quelle attinenti all'Edilizia scolastica e a Biblioteche, musei, beni culturali.

Le richieste in materia di **Istruzione** hanno avuto ad oggetto problematiche varie.

Tra queste l'istanza presentata da un insegnante per lamentare la mancata risposta dell'Ufficio Scolastico Regionale alla sua richiesta di chiarimenti in merito ai requisiti, alla nomina e alle funzioni del Commissario Straordinario.

Infatti nella scuola primaria presso la quale l'istante insegnava e aveva per alcuni anni ricoperto l'incarico di Presidente del Consiglio d'Istituto era stato recentemente nominato un Commissario Straordinario, su richiesta del Dirigente Scolastico, a seguito delle dimissioni dei membri del Consiglio di Istituto e della mancata presentazione di liste con le relative candidature in sede di elezioni suppletive.

Il Difensore regionale è quindi intervenuto sollecitando l'Ufficio Scolastico Regionale, che ha fornito un puntuale riscontro alle informazioni richieste.

In particolare è stato chiarito che il Commissario Straordinario nominato dal competente Ufficio Scolastico Territoriale è un organo che riassume in sé i poteri del Consiglio di Istituto sciolto e della Giunta Esecutiva limitatamente alle materie amministrativo-contabili, con esclusione di qualsiasi attribuzione didattica-organizzativa; ne consegue che il commissario straordinario è chiamato ad adottare tutti gli atti amministrativo-contabili di competenza del Consiglio d'istituto e della Giunta esecutiva che risultino necessari per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica nelle more del rinnovo degli organi collegiali della scuola.

Nella categoria dell'**Assistenza scolastica** alcune pratiche hanno riguardato doglianze sui criteri adottati per l'erogazione di benefici.

Appartiene a tale fattispecie l'istanza presentata da un cittadino di un piccolo Comune lombardo per contestare i criteri di concessione del contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, previsti dal "Piano Diritto allo Studio" a.s. 2014/2015 approvato dal Consiglio Comunale.

Più precisamente, l'istante ha lamentato che il beneficio sopra richiamato fosse riservato unicamente agli alunni residenti nel Comune e frequentanti la scuola locale, con esclusione, pertanto, di coloro - come i suoi figli - i quali, sebbene residenti, frequentavano la scuola secondaria di primo grado presso istituti ubicati in altre località della Provincia. L'Ufficio ha, pertanto, formulato all'Amministrazione comunale alcuni rilievi.

Innanzitutto, pur riconoscendo che nell'ambito degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo studio l'erogazione del contributo comunale per l'acquisto di libri di testo a studenti che adempiono l'obbligo scolastico costituisca un indubbio ausilio per le famiglie, anche in considerazione del difficile momento economico attraversato, ha osservato che nel caso di specie la concessione del beneficio è stata disposta a favore di tutti gli alunni residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia di appartenenza.

Inoltre, il Difensore regionale ha evidenziato che l'esclusione dal contributo sulla base dell'ubicazione al di fuori del territorio comunale dell'istituto scolastico frequentato appariva ingiustificata, soprattutto in ragione dell'assenza nella normativa vigente di specifici obblighi delle famiglie in merito alla scelta della scuola.

L'istante, peraltro, già antecedentemente all'approvazione del "Piano Diritto allo Studio" a.s. 2014/2015, aveva sottoposto formalmente la problematica all'attenzione dell'Amministrazione comunale per contestare il carattere discriminatorio dei criteri che anche negli anni precedenti erano stati deliberati per la concessione del contributo e auspicato invano che venissero applicati dei correttivi.

L'Amministrazione comunale, sebbene invitata dal Difensore regionale a riconsiderare, sulla base delle argomentazioni esposte, i requisiti necessari per percepire il beneficio, ha ritenuto di confermare la determinazione assunta. La scelta di precludere il beneficio a coloro che frequentavano scuole secondarie di primo grado aventi sede fuori dal territorio comunale è stata, infatti, motivata dal Sindaco con la necessità di incentivare l'iscrizione degli alunni all'unica scuola secondaria di primo grado presente nel Comune, per evitare la riduzione del numero di scolari sotto la soglia prevista dalla normativa per mantenerne il funzionamento, e di fornire un aiuto alle famiglie, perlopiù extracomunitarie e a basso reddito - trasferitesi nel Comune per lavorare nell'industria manifatturiera - alle quali appartenevano molti studenti.

Sempre nell'ambito dell'Assistenza scolastica, con riferimento però ai benefici di carattere regionale, anche nel 2015 è stata confermata la tendenza degli ultimi anni ad una riduzione delle istanze attinenti alla Dote Scuola, che comprende tre componenti: il "Buono scuola" - finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano percorsi di istruzione, la "Disabilità" - destinata agli alunni disabili che frequentano percorsi di istruzione in scuole paritarie che applicano una retta - e il "Contributo per l'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche" -finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l'acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento dell'obbligo scolastico, per gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e di Istruzione e formazione professionale.

Delle tre richieste pervenute al Difensore regionale in materia di Dote Scuola, una verteva sulla mancata ricezione della raccomandata con la quale era stato richiesto all'istante l'invio della documentazione atta a dimostrare le veridicità di quanto dichiarato al momento della compilazione online della domanda, mentre nelle altre due gli istanti hanno posto quesiti in ordine alla spendibilità dei *voucher* per l'acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di utilizzo degli stessi, che all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 non erano stati ancora consegnati ai beneficiari.

In tali ultime fattispecie l'Ufficio ha precisato agli istanti che i *voucher* per l'acquisto dei libri di testo e delle attrezzature tecnologiche sarebbero stati consegnati non prima di fine settembre e che lo slittamento dei tempi di consegna era conseguente alla proroga dal 5 giugno 2015 al 31 luglio 2015 dei termini per la presentazione delle domande, concessa per consentire a tutte le famiglie di predisporre la certificazione ISEE secondo la nuova normativa statale.

Nella tardiva erogazione dei *voucher* relativi all'anno scolastico 2015/2016 non è stata, peraltro, ravvisata alcuna illegittimità, considerato che con Decreto del Dirigente della Struttura Istruzione e formazione professionale, tecnica superiore e diritto allo studio n.

7238 del 10 settembre 2015 - pubblicato sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro - è stata disposta la proroga al 30 settembre 2016 del termine per il loro l'utilizzo.

Per quanto attiene, inoltre, alla tipologia di materiale acquistabile con i *voucher* è stata trasmessa agli istanti copia dell'elenco predisposto dalla competente Struttura regionale e presente anche sul sito istituzionale. Nello stesso era esplicitamente indicato che nella categoria "Libri di testo" rientravano i libri di testo cartacei e/o digitali, i vocabolari e i libri di narrativa (anche in lingua) consigliati dalle scuole e nella categoria "Dotazioni tecnologiche" rientravano hardware (PC, tablet o e-book), software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico anche per DSA e disabilità), materiale per archiviazione di dati (chiavette USB, CD-ROM, memory card, hard disk esterni), calcolatrici elettroniche, materiale per disegno tecnico (compasso, righe e squadre, goniometro ecc...), materiale per disegno artistico (pennelli, spatole ecc...) e strumenti per protezioni individuali ad uso laboratoriale.

Non risultavano, pertanto, acquistabili in generale tutti i prodotti di consumo (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, ecc...), diari, cartelle e astucci.

E', infine, opportuno sottolineare che anche nel 2015 nella trattazione delle questioni per le quali è stato necessario interloquire con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta Regionale il buon rapporto di collaborazione instauratosi negli anni tra quest'ultima e l'Ufficio di Difesa regionale ha consentito una rapida soluzione delle problematiche rappresentate dagli istanti. (AS)

9. GARANTE DEI DETENUTI

Il trend delle richieste nel corso del 2015 è rimasto sostanzialmente stabile dal punto di vista quantitativo: sono infatti pervenute all'Ufficio del Garante dei detenuti 128 istanze delle quali ben sessantotto hanno riguardato i rapporti con i soggetti gestori, ventiquattro problematiche concernenti l'assistenza sanitaria dei reclusi, diciassette il reinserimento lavorativo e diciannove i rapporti con i familiari.

Si espongono di seguito le questioni ritenute più significative e di interesse generale per ciascuno degli ambiti di intervento.

9.1 Rapporti con gli interlocutori istituzionali

- Dipartimento Amministrazione penitenziaria e Provveditorato regionale

Le interlocuzioni dell'Ufficio con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato lombardo hanno riguardato anche quest'anno istanze di trasferimento di detenuti che, auspicando di poter scontare la pena in un diverso Istituto per ragioni familiari o di studio, hanno richiesto l'intervento del Garante a sostegno della propria domanda.

L'Ufficio si è relazionato con le Direzioni degli Istituti, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Prap al fine di illustrare le motivazioni a fondamento della richiesta dell'istante, di conoscere lo stato dell'istruttoria e le determinazioni assunte dalle Amministrazioni competenti.

In caso di diniego da parte dell'Amministrazione Penitenziaria si è cercato di rendere esplicite ai diretti interessati le motivazioni di natura giuridica o gli impedimenti concreti alla base della decisione.

Una questione di particolare rilevanza per la quale sono state richieste delucidazioni al Dap ha riguardato le condizioni detentive degli ospiti dell'ex Ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere.

Nel mese di luglio 2015 Il Garante ha infatti segnalato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la situazione di grave sovraffollamento della struttura denominata "Sistema polimodulare di REMS provvisorie " sita a Castiglione delle Stiviere riscontrata in occasione della visita effettuata alla struttura il 15.07.2015 e denunciata dal Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente.

Come noto la legge 81/2014 ha previsto il superamento e la definitiva chiusura entro il 31 marzo 2015 degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che accoglievano persone sottoposte a misure di sicurezza detentive per infermità di mente e con una diagnosi di pericolosità sociale, sostituendoli con le REMS, residenze sanitarie con una capienza massima di 20 posti pensate dal legislatore principalmente come luoghi di cura e di riabilitazione.

L'effettivo compimento all'interno dell'ex Opg di Castiglione delle Stiviere dei lavori di adeguamento strutturale per la realizzazione delle sei Rems, con moduli da 20 ospiti, destinate a pazienti residenti in Lombardia in base al principio di territorializzazione della pena sancito dal DPCM del 1 aprile 2008, è stato di fatto ritardato dalla presenza di ben 102 ospiti provenienti da fuori regione.